SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA ———

N. 2396

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro (DINI)

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica
(MASERA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 DICEMBRE 1995

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 567, recante adeguamento delle entrate ordinarie della regione Friuli-Venezia Giulia per l'anno 1995, nonchè utilizzazione degli stanziamenti relativi al Fondo per Trieste

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	n	4
Disegno di legge	»	5
Testo del decreto-legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. – L'articolo 1 del provvedimento è finalizzato all'erogazione di un contributo di lire 75 miliardi per l'esercizio 1995 alla regione Friuli-Venezia Giulia, attesa l'urgente necessità di adeguare il quadro delle entrate ordinarie della regione medesima in attesa della revisione dell'ordinamento finanziario.

Difatti la regione Friuli-Venezia Giulia ha il più basso regime di compartecipazione al

gettito di entrate erariali rispetto alle altre regioni a statuto speciale.

La disposizione dell'articolo 2, in considerazione della mancata definizione delle procedure concernenti l'approvazione della ripartizione del Fondo destinato alle esigenze di Trieste, consente di impegnare nell'esercizio finanziario 1996 le somme iscritte sui competenti capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1995, non impegnate nel corso del medesimo esercizio.

RELAZIONE TECNICA

L'onere derivante dal provvedimento è quantificato in lire 75 miliardi per l'anno 1995.

Si tratta, infatti, di somma da corrispondere per l'anno 1995 come anticipazione del provvedimento di revisione organica dell'ordinamento finanziario della regione Friuli-Venezia Giulia, utilizzando l'accantonamento predisposto sul Fondo speciale di parte corrente (Tabella A) relativo al Ministero del tesoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 567, recante adeguamento delle entrate ordinarie della regione Friuli-Venezia Giulia per l'anno 1995, nonchè utilizzazione degli stanziamenti relativi al Fondo per Trieste.

Decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 567, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.

Adeguamento delle entrate ordinarie della regione Friuli-Venezia Giulia per l'anno 1995, nonchè utilizzazione degli stanziamenti relativi al Fondo per Trieste

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per adeguare le entrate ordinarie della regione Friuli-Venezia Giulia per l'anno 1995, in attesa della revisione dell'ordinamento finanziario;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per consentire l'utilizzazione nell'anno 1996 degli stanziamenti relativi al Fondo per Trieste;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica:

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

- 1. In attesa dell'emanazione delle norme di attuazione per il completamento del trasferimento delle competenze stabilite dallo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia e quale anticipazione del corrispondente provvedimento di revisione organica dell'ordinamento finanziario previsto dall'articolo 49 dello stesso statuto speciale, al fine di provvedere al finanziamento dei maggiori oneri inerenti alle funzioni amministrative già trasferite, è corrisposta alla regione Friuli-Venezia Giulia la somma di lire 75 miliardi per l'esercizio 1995.
- 2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

1. Fino alla completa definizione delle procedure concernenti l'approvazione della ripartizione del Fondo destinato alle esigenze di Trieste, di cui all'articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, consolidato con le leggi 6 dicembre 1971, n. 1114, e 18 luglio 1980, n. 373, le relative somme iscritte sui competenti capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1995, non impegnate nel corso dell'esercizio, possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

Articolo 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1995.

SCÀLFARO

DINI - MASERA

Visto, il Guardasigilli: DINI

		·	
		•	
· .			